PIER FELICE DEGLI UBERTI

NOBILTÀ E PARA-NOBILTÀ NEL 21° SECOLO

FAMIGLIE STORICHE D'ITALIA
ISTITUTO ARALDICO GENEALOGICO ITALIANO

INDICE

PREMESSA 3

COSA È LA NOBILTÀ? 5

Storia 5
I titoli nobiliari 6
I quarti di nobiltà 6
Nobiltà in Europa 7
La nobiltà ieri nel Regno ed oggi nella Repubblica 7

L'ACCESSO ALLA NOBILTÀ NEL XXI SECOLO 11

LA NOBILTÀ NEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI SAN GIOVANNI DETTO DI MALTA 12

LA "SOVRANITÀ AFFIEVOLITA" 15

LA REGIA PREROGATIVA DALL'ESILIO 21

LA SOPRAVVIVENZA DELLA REGIA PREROGATIVA NEL CAPO DELLA REAL CASA DI SAVOIA 24

Natura, fondamenti giuridici e ambiti di competenza di Royal Protocol 24
Fondamento Storico-Giuridico 24

POSIZIONE DINASTICA DEL CAPO DELLA REAL CASA DI SAVOIA 25

GLI ELENCHI NOBILIARI DEL REGNO D'ITALIA 25

BIBLIOGRAFIA 27

@ 2025 Pier Felice degli Uberti
Tutti i diritti sono riservati - vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione.

PREMESSA

Sono circa 40 anni che mi* occupo di araldica, diritto nobiliare, genealogia e storia di ordini cavallereschi, ma quando ho iniziato questo percorso la società era molto diversa da ora e non essendoci ancora internet i contatti fra gli studiosi erano affidati ai lunghi tempi delle poste e nel migliore dei casi al telefono.
In quell'epoca la maggioranza della popolazione vivente era nata durante il Regno d'Italia dove la nobiltà era riconosciuta e tutelata, viveva ancora in esilio Umberto II, che faceva uso della Regia Prerogativa, e gli esponenti della nobiltà che si occupavano di questi studi, detenevano una autorevolezza che derivava loro dall'aver visto e vissuto come nobili nella loro società.
La ragione per cui mi sono immerso così profondamente in questi studi nasce anche dal fatto - analogo per altre migliaia di famiglie - che sono nato in una Famiglia storica italiana, che ritenendosi nobile, per i più svariati motivi, pur riaffermando durante il Regno d'Italia la sua appartenenza alla nobiltà, sia su pubblicazioni che su monumenti, e facendo pubblico uso dello stemma di famiglia, esponendo nelle case l'albero genealogico, in nessuno dei rami ha mai sentito l'esigenza di farsi inserire negli Elenchi nobiliari del regno, per poi chiedere il dovuto riconoscimento.
Essendo per natura un legalitario, mi sono sempre chiesto perché non è mai stata avanzata durante il Regno quella dovuta richiesta di riconoscimento, e sebbene abbia raccolto numerose giustificazioni, nessuna di esse per me è da ritenersi completamente valida. Questo è il solo motivo per cui da quel momento ho fatto tutto quanto mi era possibile per ottenere un riconoscimento nobiliare, credendo - allora - che non vi fosse differenza fra quello proveniente dallo Stato e quello attuato dal privato, perché a quell'epoca non avevo ancora capito che la mia Famiglia di fatto aveva perso durante il Regno d'Italia l'ultimo treno possibile che portasse al riconoscimento della nobiltà…
Oggi c'è un fenomeno che caratterizza la nostra epoca: il bombardamento vertiginoso di informazioni cui siamo quotidianamente sottoposti, destinato con gli anni ad aumentare ulteriormente; il cervello umano, per svilupparsi e per mantenersi in perfetta forma, agile e flessibile, ha bisogno di stimoli, il più variati possibile; questo favorisce la fruizione diffusa di quotidiani, libri, riviste, pubblicazioni di vario genere, ma anche cd, cd-rom, film, audio e videocassette, televisione e per ultimo, ma non ultimo per importanza, il computer e quella che denominiamo la "rete delle reti": internet.
Ciascuno è libero di scegliere, secondo le proprie inclinazioni e il proprio sviluppo emotivo e culturale, la strada che preferisce, in accordo al personale senso di responsabilità, così

---

* PIER FELICE DEGLI UBERTI è Presidente: della *Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique - CIGH* e della sua Commissione Premi e Medaglie, dell'*International Commission for Orders of Chivalry - ICOC*, dell'*Istituto Araldico Genealogico Italiano - IAGI*, Direttore dell'*Institut International d'Etudes Généalogiques et d'Histoire des Familles - ICFHS*; Vice-Presidente: dell'*Academie Internationale de Généalogie - AIG*, dell'*Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica - IIGH*, Accademico: dell'*Academie Internationale d'Heraldique - AIH*, Accademico di merito della *Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía - RAMGH*.

che un'epoca di declino e di crisi come la nostra offre opportunità a tutti. Quanto detto ci obbliga a una riflessione chiedendoci cosa possa essere oggi la nobiltà. In questi ultimi 40 anni abbiamo assistito a cambiamenti epocali in contrasto con quello che erano le leggi nobiliari del Regno d'Italia; solo per fare un esempio: il divorzio, l'eguaglianza dei figli (legittimi, naturali, adottivi), il cambiamento di genere e via dicendo, ma un fatto di grande rilevanza è che i discendenti dei nobili riconosciuti dal Regno d'Italia, sono per lo più disinteressati alla materia, e già in molti casi hanno perso persino la conoscenza della loro storia. Del resto per la grande massa delle persone della nostra società, la nobiltà è solo un fenomeno storico finito da tempo. C'è anche una minoranza di persone che per i più svariati motivi vogliono conoscere la storia della loro famiglia, e spesso non essendo esperti si immaginano una nobiltà che non era esistente, oppure credono che si possa ancora oggi nella Repubblica Italiana diventare nobili, magari aggiungendo un cognome che loro interpretano come un predicato nobiliare, o entrando in ordini cavallereschi un tempo nobilitanti, oppure in associazioni che affermano di riconoscere la nobiltà, o anche comparendo su pubblicazioni che sostengono di raccogliere la nobiltà grazie a una semplice inserzione confusa con un valido riconoscimento. Proprio per evitare possibili errori e sprecare inutilmente del denaro, qui troverete tutto quello che è possibile ottenere in ambito nobiliare con il pieno riconoscimento dello Stato da cui proviene. Scoprirete che al momento non è quasi più possibile ottenere da parte degli italiani neppure una concessione, registrazione, matricolazione, riconoscimento araldico proveniente da una autorità araldica di uno Stato. Comprenderete cosa significa oggi un riconoscimento di natura nobiliare nel Sovrano Militare Ordine di Malta, passando poi a quelli che dobbiamo definire concessioni o riconoscimenti di carattere privato ma provenienti da "Sovranità Affievolite" originarie della Penisola italiana; per finire facendo un confronto con quelli che erano gli Elenchi nobiliari del Regno d'Italia e le attuali pubblicazioni che inseriscono con i più svariati criteri personali (anche in contrasto con le leggi nobiliari del Regno d'Italia) famiglie che vengono reputate dagli editori "nobili".

Spero che dopo aver metabolizzato questo breve studio vi rendiate conto che oggi si può vivere benissimo anche senza un riconoscimento nobiliare dello Stato, e che se proprio lo pretendete in ambito privato, in qualunque modo lo otteniate siate così saggi da attribuire ad esso solo il valore di quanto realmente è, senza elaborarvi attorno leggende che lo possano rendere diverso dalla realtà.

Oggi credo che chi ama ancora le tradizioni debba - se i documenti lo permettono - considerarsi appartenente alle Famiglie Storiche, che nessuno può disconoscere, neppure la Repubblica Italiana o qualunque altro Stato del mondo.

Fra queste Famiglie Storiche trovo tantissimi nobili, ma anche altrettanti non nobili, alcuni dei quali anche più importanti dei nobili; questa appartenenza deve rappresentare un ideale, ovvero la trasmissione di una solida eredità di stimoli ad essere diversi dalla massa, godendo delle elevate azioni dei propri avi riproponendole, meritevoli anche nel loro micro cosmo di essere stati allo stesso livello di altre famiglie che hanno governato per secoli il mondo.

COSA È LA NOBILTÀ?

A questo punto è doveroso iniziare a parlare di nobiltà. È noto che il termine ha un duplice significato: indica sia uno status privilegiato riconosciuto dall'autorità, sia l'insieme dei soggetti che beneficiano di tale condizione. Con riferimento a quest'ultima accezione, lo storico Marc Bloch definisce "nobiltà" la classe dominante che abbia uno statuto giuridico suo proprio che confermi e materializzi la superiorità che essa pretende e, in secondo luogo, che tale statuto si perpetui per via ereditaria. È ammessa, a favore di alcune famiglie nuove, la possibilità di conquistarne l'accesso, anche se in numero ristretto e secondo norme regolarmente stabilite[1]. Il termine nobile deriva dal latino *nobilis*, che significa "onorevole".

Storia

In Egitto, in India e in Persia esisteva una casta con privilegi. Poi nella Grecia omerica vi erano alcune famiglie che vantavano un'origine divina o eroica, fungente da stimolo ai discendenti. A Roma, nella prima età feudale vi era una "nobiltà di fatto", legata alle funzioni di amministrazione del potere comunque delegato dal sovrano e i cui privilegi consistettero, in origine soprattutto, nella concessione di terre.
Invece una nobiltà di diritto si formò e si costituì tra i secoli XI e XIII, legata a una funzione preminente e caratterizzante, quella militare, e a privilegi legati a modi di possesso di terre e territori; ma i modi di accesso a questo tipo di nobiltà furono regolati non solo da tradizioni consolidate, bensì anche da statuti giuridici. Caratteristica dei privilegi della nobiltà cittadina fu la ricezione di soli nobili ai più prestigiosi collegi professionali [collegio dei giureconsulti, dei fisici (medici), ecc.]. I più comuni privilegi della nobiltà furono quelli d'ordine fiscale (esenzioni totali o parziali da vari tipi di imposte, e d'ordine giudiziario).
Il diritto nobiliare stabiliva anche la perdita della nobiltà in vari casi (condanna per crimini contro il sovrano o contro il proprio Paese, e certe volte anche una condanna per delitti comuni particolarmente gravi; in molti Stati produceva perdita della nobiltà ogni attività condiserata *"servile o mechanica"* ovvero legata al lavoro manuale.
Complessa invece è la successione nei titoli nobiliari, che veniva generalmente disposta nell'atto di concessione da parte del sovrano o del capo dello Stato, e a titolo esemplificativo poteva avvenire per soli maschi primogeniti, in favore dei discendenti maschi, ma anche in favore di tutti i discendenti, maschi e femmine (per queste solo a titolo personale e salvo rarissime eccezioni sempre senza trasmissione ai discendenti in linea femminile). Il titolo nobiliare si trasmetteva tradizionalmente ai soli figli legittimi, non agli adottati, né ai naturali, né ai legittimati per *rescriptum principis*, ma solo ai legittimati per *subsequens matrimonium*, salvo sempre diverse deliberazioni del sovrano. Tuttavia oggi le regole successorie sono mutate nelle monarchie tutt'ora sul trono.
Nel 1789 in Francia venne spazzato via dalla rivoluzione l'*Ancien Régime*, liquidato giuridicamente per decreto perché l'Assemblea nazionale abolì integralmente il regime

[1] AAVV, *Grande enciclopedia*, v. XIII, Novara, 1989, p. 551.

feudale[2]. Nel dopo Rivoluzione francese, anche in Paesi non toccati da essa, si affermarono alcuni principi ideali da lei nati, andando a mutare la concezione di Stato e definendolo in una nuova idea di nazione; così la nobiltà perdendo nel continente europeo i privilegi feudali, vide ridimensionati rapidamente anche altri privilegi tradizionali che la ponevano in rapporto diverso nei confronti dello Stato rispetto ai non nobili e si ridusse a quello che si può definire solamente una dignità/onore ereditario. Se nel corso dei secoli la nobiltà ha spesso rappresentato la classe dirigente della società, oggi anche nei rari Paesi dove è ancora riconosciuta e tutelata, è divenuta un vetusto ricordo storico di un passato da dimenticare. Nei Paesi dove non è riconosciuta invece i discendenti dei nobili - avendo perso il privilegio - sono sempre più disinteressati, e sempre più raramente tentano di conservare le tradizioni e la memoria storica in una società che non attribuisce più la minima considerazione sociale.

I titoli nobiliari

Uno dei fattori di distinzione fra la nobiltà erano le diverse gradazioni in cui erano divisi i nobili ovvero i titoli di nobiltà, benché il maggior prestigio di un nobile fosse rappresentato dall'antichità dell'ascendenza, dal lustro storico, dall'importanza delle cariche e ranghi ricoperti, senza voler dimenticare le alleanze matrimoniali, o l'ampiezza dei possessi fondiari[3]. Anticamente gli elenchi nobiliari presentano solo tre titoli nobiliari: principe, duca e conte. Nei secoli seguenti i titoli di nobiltà (in alcuni casi anche di sovranità) in ordine gerarchico in Europa furono: imperatore (non più in uso in Europa, ancora in uso ad esempio in Giappone); re, principe elettore, principe (in alcuni paesi infante, quale figlio di un sovrano; in altri paesi il titolo di principe è inferiore a quello di duca), arciduca (titolo specifico dei membri della famiglia imperiale austriaca), granduca, duca, marchese (o margravio), conte (o langravio), visconte (o burgravio), barone, signore, patrizio, nobile, cavaliere ereditario. In Italia la nobiltà sarda possedeva titoli specifici quali: giudice, generoso, cavaliere nobile don.

I quarti di nobiltà

Dalla fine del medioevo nell'Europa centrale i tedeschi ed i fiamminghi iniziarono a misurare la nobiltà definendone l'importanza dal conto dei suoi "quarti di nobiltà"[4], con lo scopo di risolvere il problema posto da un'eventuale assenza di nobiltà dal lato femminile. Antoine Furetière[5] fa riferimento ai quarti di nobiltà per parlare di blasonatura delle armi: un quarto, egli dice, è uno stemma d'arme[6].

---

[2] AA.VV., *Diritto Costituzionale*, Giugliano (NA), luglio 2010, Edizioni Giuridiche Simone, p. 29.
[3] MARINO BON VALSASSINA, *"Titoli nobiliari"*, in Enciclopedia giuridica Treccani.
[4] LÉON POLIAKOV, *Ni juif ni grec*, Walter de Gruyter, 1978, p. 116.
[5] PIERRE-FRANÇOIS GIFFART, *Dictionnaire universel françois & latin*, 1732, p. 1209.
[6] ANTOINE FURETIÈRE, *Dictionnaire universel françois & latin*: «Il faut seize quartiers pour prouver la noblesse de quatre races dans les Compagnies où on ne reçoit que les Nobles. Ce mot de "quartier", que l'on demande pour les preuves de Noblesse, vient de ce autrefois on mettoit sur les quatre coins

Nobiltà in Europa

Nel Belgio, nella Gran Bretagna e nella Spagna, i diritti araldici e nobiliari sono ancora riconosciuti e i sovrani fanno pure nuove concessioni, o fanno rivivere titoli vacanti. In Danimarca, in Liechtenstein, in Lussemburgo, nel Principato di Monaco, in Norvegia, nei Paesi Bassi e in Svezia, la nobiltà viene riconosciuta ed i titoli sono concessi solo ai membri della famiglia sovrana. Così pure riconoscono i titoli nobiliari, senza però fare nuove concessioni, la Santa Sede[7] e la Repubblica di San Marino[8]. Le repubbliche di Finlandia, di Francia e d'Irlanda (quest'ultima con qualche eccezione) riconoscono anch'esse i titoli nobiliari e permettono l'accertamento dei diritti relativi. Li vietano e li perseguono invece l'Austria e la Svizzera. In Germania i titoli fanno parte integrante del cognome, mentre nel Portogallo non si dà rilevanza giuridica agli stessi.
Un discorso particolare merita il Sovrano Militare Ordine di Malta, ordine religioso, la cui sovranità è riconosciuta da una parte della dottrina italiana, seguita dalla giurisprudenza del nostro Paese[9] e da altri Stati. Non effettuando più nuove concessioni nobiliari, si limita a verificare (dopo un accurato esame dei documenti prodotti) la nobiltà presentata dagli aspiranti che chiedono di essere ammessi in quelle classi che esigono ancora le prove di nobiltà (cavalieri di onore e devozione e cavalieri di grazia e devozione). Per gli aspiranti alla classe di giustizia (il cosiddetto "primo ceto" dell'ordine), in passato rigorosamente riservata ai nobili, la presentazione delle prove nobiliari è stata invece abrogata dalla Costituzione promulgata nel 1997. Comunque l'ammissione nell'ordine di Malta, dopo la riforma recentemente voluta dalla Santa Sede, non è più una indiretta forma di riconoscimento di nobiltà.

La nobiltà ieri nel Regno ed oggi nella Repubblica

Durante il Regno d'Italia la fonte principale del diritto nobiliare del Regno d'Italia era l'articolo 79 dello Statuto albertino: «… i titoli di nobiltà sono mantenuti per coloro che vi

---

d'un tombeau les Écus du père & de la mère, de l'aïeul & de l'aïeule du défunt. On voit en Flandres & en Allemagne des tombeaux où il y a 8, 16, & 32 quartiers de noblesse».

[7] Nell'articolo 42 del Concordato del 1929 era ammesso il riconoscimento, mediante decreto del capo dello Stato, dei titoli nobiliari conferiti dai pontefici anche dopo il 1870 e successivamente alla conclusione degli Accordi lateranensi. Nell'accordo di revisione del Concordato lateranense, firmato il 18 febbraio 1984, essendovi prevista l'abrogazione delle norme del Concordato del 1929 non riprodotte nel nuovo documento, ne risultò abrogato anche l'art. 42 che imponeva il riconoscimento dei titoli pontifici, i quali da quella data non sono perciò attualmente suscettibili di riconoscimento da parte dello Stato italiano. Di fatto, la Santa Sede non conferisce nuovi titoli nobiliari da alcuni decenni; l'ultimo di cui si hanno notizie certe fu conferito da papa Paolo VI.

[8] L'ordinamento dello stato nobiliare della Repubblica di San Marino è regolato dalla legge del 29 settembre 1931 n. 15, e successive modifiche. In relazione agli sconvolgimenti istituzionali italiani, San Marino provvide all'abolizione dell'ordinamento nobiliare (1946), per ristabilirlo poco dopo (1958), con limitazioni al riconoscimento della nobiltà non sammarinese (1969). La concessione di nuovi titoli nobiliari, prevista nella legge del 1931, è stata vietata nel 1980.

[9] BENEDETTO CONFORTI, *Diritto internazionale*, Napoli 2002, p. 31.

hanno diritto; il re può conferirne dei nuovi.» (ovvero nobiltà per lettere patenti). I provvedimenti nobiliari erano suddivisi in due categorie: quelli reali (di grazia) e quelli ministeriali (di giustizia). I primi, ovviamente, discrezionali; i secondi dovuti (a norma della prima parte dell'art. 79 dello Statuto). Un titolo nobiliare era da considerare "esistente" indipendentemente dal "riconoscimento" amministrativo o giurisdizionale, che aveva solo una funzione di accertamento, peraltro necessario al legittimo uso ufficiale dello stesso[10]. Una famiglia che non avesse chiesto riconoscimento, pur possedendo tutte le qualità della nobiltà, finché non otteneva un pubblico attestato, apparteneva solo moralmente alla nobiltà, ma non ufficialmente, e quindi non poteva usarne gli attributi di onore, mentre una famiglia che avesse ottenuto attestato di riconoscimento era nobile di diritto. Con regio decreto n. 313 del 10 ottobre 1869 venne istituita la Consulta Araldica del Regno, organo consultivo del governo, competente per le questioni nobiliari e araldiche. Gli interessati, previo espletamento di una procedura di carattere amministrativo avanti gli organi araldici dello Stato, poterono ottenere l'iscrizione nel *Libro d'oro della nobiltà italiana* e in altri registri araldici, come *l'Elenco ufficiale della nobiltà italiana*. Con i regi decreti n. 1489 del 16 agosto 1926 e n. 1091 del 16 giugno 1927 si volle unificare per tutto il Regno la successione nei titoli nobiliari, sopprimendo le antiche regole successorie ricavabili dalle legislazioni storiche. Principi informatori di quei provvedimenti furono essenzialmente: l'abrogazione delle leggi e consuetudini nobiliari già vigenti negli antichi Stati preunitari e ancora in vigore; l'esclusione delle femmine dalla successione nobiliare e dalla facoltà di trasmettere titoli per linea femminile; la parziale retroattività delle suddette disposizioni. Il regio decreto n. 61 del 21 gennaio 1929 introdusse nell'ordinamento giuridico italiano l'*Ordinamento dello stato nobiliare italiano*, modificato nel 1943. Durante il Regno d'Italia la nobiltà non godette particolari privilegi, o prerogative, o precedenze stabiliti dalla legge ma prettamente dettati dallo stato di fatto[11]. Tuttavia il privilegio risiedeva nell'iscrizione del titolo nobiliare nei registri dello Stato civile, e quindi sui documenti o gli atti pubblici, e la pubblicità era rappresentata dalla pubblicazione e dalla diffusione degli Elenchi nobiliari dove la persona ed il titolo erano inseriti. Con l'avvento della Repubblica Italiana dal 1° gennaio 1948 per effetto dell'articolo 3 e della XIV disposizione finale della Costituzione della Repubblica Italiana si afferma che: *«I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. l'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta Araldica»*; pertanto i titoli nobiliari non costituiscono contenuto di un diritto e, più ampiamente, non conservano alcuna rilevanza[12]. La disposizione transitoria e finale

---

[10] Sentenza n. 101 del 1967 della Corte costituzionale.

[11] ENRICO GENTA, *Titoli nobiliari*, in AA.VV., *Enciclopedia del diritto*, Varese, 1992, v. XLIV, p. 680.

[12] CARLO MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato di diritto nobiliare italiano*, v. I, Giuffrè, Milano, p. 23: «La Costituzione repubblicana del 1948 non ha - si noti bene - né abolito né proibito i titoli nobiliari. Si è limitata a non riconoscerli ufficialmente e a togliere di conseguenza quella protezione legale di cui essi godevano in regime monarchico. Per contro protegge in pieno i predicati nobiliari che vengono a far parte del nome con funzione "individuatoria"».

rimanda invece a una legge ordinaria la soppressione della Consulta Araldica, perché si tratta della regolamentazione di un argomento più ampio (le funzioni amministrative nella materia araldica), non solo quello dei titoli nobiliari di cui si occupa tale disposizione della Costituzione. Dalla Costituzione furono ultimate solo le funzioni inerenti ai titoli nobiliari[13]. Infine, il d.l. 112/2008 (conv. in l. 133/2008) ed il d.lgs. 66/2010 hanno espressamente abrogato, rispettivamente, il r.d. 651/1943 ed il r.d. 652/1943, che regolavano i titoli nobiliari e la Consulta Araldica. Dunque, ora non è più in vigore alcuna disposizione relativa alla Consulta Araldica. Sempre la XIV disposizione finale della Costituzione prevede che i predicati[14] (si parla ovviamente di predicati e non predicati nobiliari) di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 (marcia su Roma) valgono come parte del nome[15], al quale vengono aggiunti con specifica sentenza di "cognomizzazione"[16]

---

[13] Sentenza n. 101 del 1967 della Corte costituzionale.

[14] Un "predicato di nobiltà" è la denominazione di luogo associata a un titolo nobiliare che ne indicava la giurisdizione.

[15] La sentenza costituzionale n. 101/1967 aggiunse interpretativamente in base al combinato disposto dell'art. 3/1º della Costituzione con l'art. XIV/1º delle disposizioni transitorie e finali, il requisito che i predicati fossero già stati riconosciuti dalla Consulta Araldica del Regno d'Italia.

[16] Pubblichiamo la circolare del Ministero dell'Interno n.10/2008: "Risultano pervenute numerose domande di modifica del cognome, volte ad evidenziare l'appartenenza ad una famiglia che prima della instaurazione della Repubblica fosse in possesso di un titolo nobiliare. La gran parte delle domande risultano però inammissibili alla luce delle norme vigenti, come interpretate dalla Corte Costituzionale con sentenza 101 del 1967 in quanto volte, in buona sostanza, al riconoscimento in via amministrativa del diritto alla cognomizzazione ovvero perché miranti ad ottenere la cognomizzazione di un predicato non esistente. In prima battuta è necessario ricordare che ai sensi della Disposizione Transitoria n. XIV della Costituzione è previsto espressamente che "I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome". Come evidenziato nella precitata sentenza della Corte Costituzionale, il secondo comma della XIV disposizione va interpretato "nel residuo senso che l'aggiunta al nome dei predicati anteriori al 28 ottobre 1922 non trova la sua fonte nel diritto al titolo, non più sussistente ma nel già intervenuto riconoscimento che assume il ruolo di presupposto di fatto del diritto alla cognomizzazione". Dalle argomentazioni giuridiche sopra riportate discende, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, non solo l'impossibilità di cognomizzare predicati che ancorché siano anteriori al 28 ottobre 1922 non abbiano formato oggetto di riconoscimento durante il rigore del vecchio ordinamento, ma anche la necessità che le vicende relative al diritto al riconoscimento della cognomizzazione dei predicati debbano essere rimesse alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria, secondo le regole che il vigente ordinamento detta per la tutela del diritto al nome. Pertanto, ogniqualvolta la domanda dell'interessato, seppur formalmente proposta come domanda di modifica del cognome, sia in realtà motivata e giustificata, come spesso accade, dal presunto diritto dell'interessato a vedersi riconoscere il diritto alla cognomizzazione del predicato, tale domanda non potrà in nessun caso trovare accoglimento perché solo l'autorità giudiziaria ordinaria ha competenza a verificare la titolarità di un simile diritto. In tali casi trattasi infatti di una azione di accertamento di un diritto soggettivo dei cittadini (art.6 cod. civ.) che non rientra nell'ambito discrezionale dell'autorità amministrativa. Il cittadino dovrà pertanto necessariamente proporre una azione in via contenziosa ordinaria nei confronti del Pubblico Ministero, dell'Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché nei confronti

Pertanto se i predicati sono "parti del nome", il titolare può trasmetterli per legge dello Stato a tutti i suoi discendenti (legittimi e naturali) e anche al figlio adottivo, come qualsiasi cognome e vengono regolarmente tutelati dai tribunali della Repubblica Italiana, applicando a tale tutela le norme di tutela del nome (non quelle di tutela dei titoli nobiliari, cessati con la Costituzione repubblicana e pertanto materia di assoluta non pertinenza per i tribunali). Quando ci si vuole riferire a sentenze emesse da Tribunali con provvedimento del giudice ordinario o persino rendendo esecutivo un lodo arbitrale non si possono considerare predicati quelle aggiunzioni ai cognomi se di famiglie che non risultano iscritte nel Libro d'oro della nobiltà italiana al 22 ottobre 1922 o se il procedimento non è stato proposto con una azione in via contenziosa ordinaria nei confronti del Pubblico Ministero, dell'Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché nei confronti degli eventuali controinteressati, come confermato dalla giurisprudenza unanime e dalla sentenza della Corte di Cassazione del 7 marzo 1991 n. 2426.
Perciò fregiarsi in Italia di titoli nobiliari ereditari (specialmente per le persone nate legalmente "non nobili" dopo il 1948) è realmente anacronistico.

---

degli eventuali controinteressati, come confermato dalla giurisprudenza unanime e dalla sentenza della Corte di Cassazione del 7 marzo 1991 n.2426. Si ricorda che con tale sentenza la Corte di Cassazione ha altresì statuito che l'ufficiale dello stato civile non ha la legittimazione passiva a partecipare al contenzioso, in quanto l'ufficiale dello stato civile si pone in veste di mero esecutore degli ordini derivanti dal disposto della sentenza e non come parte in causa. In tali casi, le Prefetture dovranno pertanto informare i richiedenti della necessità di una simile procedura giudiziaria, facendo presente che la proposizione di una domanda di modifica del cognome al fine di ottenere la cognomizzazione del predicato verrebbe rigettata per carenza di competenza. La procedura di modifica, aggiunta o cambiamento di cognome di cui agli artt.82ss del DPR 396/2000 resta utilizzabile solo ed esclusivamente nel rispetto dei principi generali adottati in materia di modifica o aggiunta del cognome. A titolo di esempio, la predetta procedura potrà essere utilizzata per aggiungere un predicato che risulti già cognomizzato in capo alla madre o altro parente, al fine di mantenere esistente il cognome che altrimenti andrebbe ad estinguersi. In questi casi, sarà cura delle Prefetture acquisire tutta la documentazione dalla quale emerga incontestabilmente l'avvenuta cognomizzazione, trasmettendo altresì un motivato parere che analizzi con particolare attenzione la sussistenza o insussistenza dei requisiti per i quali si ritiene possibile un procedimento di mutamento del cognome ai sensi della normativa vigente e di quanto dettagliato dalla presente circolare. Infine si ricorda che in nessun caso sarà possibile utilizzare la procedura di mutamento del cognome al fine di creare, come viene a volte richiesto, un cognome basato su di un predicato inesistente ovvero non riconosciuto nei limiti temporali di cui alla disposizione XIV. Una simile domanda sarebbe chiaramente volta ad aggirare i limiti precisi posti dalla disposizione costituzionale, cercando di raggiungere per via amministrativa un risultato altrimenti non raggiungibile per via giudiziaria. Pertanto nel caso di presentazione di domanda di modifica o aggiunta di cognome, al fine di aggiungervi un predicato, sarà opportuno acquisire in ogni caso in prima battuta il parere dell'Archivio centrale dello Stato Ufficio Consulta Araldica e nel caso di risposta negativa quanto alla sussistenza di un riconoscimento di un simile predicato, la domanda sarà rigettata. Tanto premesso, si richiama all'attenzione delle SS.LL. quanto sopra evidenziato, con preghiera di voler informare di ciò anche i Sigg. Sindaci nella certezza che verrà posta la massima cura circa la disamina di questi casi e la risoluzione degli stessi. IL DIRETTORE CENTRALE (Annapaola Porzio)".

L'ACCESSO ALLA NOBILTÀ NEL XXI SECOLO

Dopo questo breve excursus storico sulla nobiltà è necessario comprendere che solo in Belgio, nella Gran Bretagna e nella Spagna, i diritti araldici e nobiliari sono ancora riconosciuti e i sovrani rilasciano pure nuove concessioni, o fanno rivivere titoli vacanti.
Quindi, a meno che godendone la cittadinanza (o meglio la sudditanza) non siano state svolte attività egregie a favore di quei Paesi, le possibilità di accesso alla nobiltà sono praticamente nulle. I belgi che appartengono a famiglie estere in possesso nel loro Paese della nobiltà, per farne uso devono ottenere il riconoscimento del re, in quanto non è possibile usare un titolo nobiliare che non abbia l'autorizzazione regia. In Spagna durante l'epoca franchista era possibile per uno straniero ottenere la riabilitazione di un titolo estero, ma con l'avvento della monarchia costituzionale questa possibilità è svanita, restando il fatto che lo spagnolo che utilizza un titolo straniero lo può fare solo se è autorizzato dal re.
Nel Regno Unito di Gran Bretagna il concetto di nobiltà è diverso dal resto d'Europa, in quanto si considerano nobiltà (*nobility*) solo i pari (pari del regno d'Inghilterra, pari del regno di Scozia, pari del regno unito) divisi nei titoli di duca, marchese, conte, visconte e barone. Questa nobiltà è equipollente in Europa a quella che noi chiamiamo l'alta nobiltà (ad esempio i grandi di Spagna), ma esiste nel Paese anche una classe particolare di persone che godono determinati privilegi e che sono assimilabili in Europa a quello che noi chiamiamo nobiltà minore. Sono quelle persone *"armigerous*[17]*"* che hanno ottenuto la concessione di utilizzare uno stemma[18] che permette ad esempio - se cattolici - alla terza generazione l'accesso nel Sovrano Militare Ordine di Malta come cavaliere/dama di grazia e devozione; oppure i *gentlemen* o gli *esquires*, i *knights* (cavalieri ovvero chi ha ottenuto il più alto grado degli ordini cavallereschi britannici), i *baronets*[19] (baronetti), oppure i capi clans (in Scozia), senza dimenticare i possessori delle baronie feudali scozzesi (baroni feudali) che a discrezione del Lord Lyon di Scozia se *"well-deserving"* possono ottenere uno stemma con determinate distinzioni.

---

[17] In ambito privato le persone che hanno ottenuto la concessione di uno stemma dal *College of Arms* di Londra o dalla *Lyon Court* di Edinburgo, possono chiedere l'iscrizione alla *Association for Armigerous Families of Great Britain (AFGB)*, l'associazione considerata nobiliare dalla *CILANE (Commission d'information et de liaison des associations nobles d'Europe)* scelta a rappresentare il Regno Unito.

[18] MELVILLE H. RUVIGNY, *The Nobilities of Europe*, Adegi Graphics LLC, 2000, pp. 488.

[19] È il possessore di un titolo assegnato dalla corona britannica noto come baronettato. L'equivalente femminile (baronetta) è baronetess in inglese, dato alla titolare, non alla moglie di un baronetto. La pratica della creazione di baronetti, titolo originariamente oneroso, fu introdotta in Inghilterra e Irlanda da Giacomo I nel 1611 per rinvigorire le finanze reali. Il titolo di baronetto non ha corrispettivi europei. In Gran Bretagna, al di sotto dei baronetti ci sono i cavalieri. Il baronettato è unico per due motivi: 1) è un'onorificenza ereditaria, ma non è una dignità di pari; per tale motivo il possessore di questo titolo non può sedere nella Camera dei Lord; 2) il detentore ha diritto all'appellativo di Sir, ma un baronettato non è considerato un ordine cavalleresco. Il suo rango è superiore a tutti quelli di cavaliere eccetto per l'Ordine della Giarrettiera e l'Ordine del Cardo.

LA NOBILTÀ NEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI SAN GIOVANNI DETTO DI MALTA

Il *Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta*, comunemente abbreviato in *Sovrano Militare Ordine di Malta* o anche semplicemente in *Ordine di Malta* (in sigla SMOM), è un ordine religioso dipendente dalla Santa Sede con finalità assistenziali, riconosciuto da una parte della dottrina, seguita dalla giurisprudenza italiana[20] e da gran parte della comunità internazionale come soggetto di diritto internazionale, pur essendo ormai privo del requisito della territorialità.
In effetti l'Ordine ha come suo unico collegamento con la comunità internazionale il fatto di aver governato un tempo su Rodi e poi, fino alla fine del Settecento, su Malta[21].
È il principale successore dell'antico ordine dei Cavalieri Ospitalieri, fondato nel 1050 e reso sovrano il 15 febbraio 1113.
Dal 1834 l'Ordine ha sede a Roma in Via Condotti, presso Piazza di Spagna; ed è presente in oltre 120 paesi con iniziative a carattere benefico ed assistenziale.
Si qualifica come ente sovrano, e secondo tale rivendicazione la sua sede, il Palazzo Magistrale e la Villa di Santa Maria del Priorato sull'Aventino godono dello status di extraterritorialità. È retto da un Gran Maestro.
Il suo motto è *Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum* (difesa della fede e aiuto ai poveri).
L'Ordine batte una sua moneta, lo scudo maltese, immatricola veicoli con targa SMOM, e celebra la sua festività nazionale il 24 giugno.
L'Ordine di Malta, pur non esercitando sovranità territoriale, ha tuttavia una propria "popolazione" di circa 12.500 fra cavalieri e dame, cioè persone dedite a curare i poveri, che intervengono anche in casi di emergenza sanitaria e in zone di guerra, e sono occupate nel testimoniare la fede cristiana in stretta collaborazione con la Chiesa cattolica.
Fino al 1997, anno in cui venne promulgata la nuova Carta Costituzionale dell'Ordine, tutte le sue alte cariche (il suo Governo, sia centrale che periferico) dovevano essere di stirpe nobile in quanto Cavalieri di Giustizia. Da quell'anno la nuova Carta Costituzionale non richiese più, per gli appartenenti alla categoria di Giustizia, la presentazione delle prove nobiliari. In ogni caso, la maggioranza dei attuali cavalieri e dame appartiene al ceto non nobile o di recente nobiltà, ossia a quello di Grazia Magistrale.
I membri dell'Ordine si dividono infatti in tre ceti; essi devono conformarsi agli insegnamenti dettati dalla Chiesa e partecipare alle attività assistenziali dell'Ordine.
Al primo ceto appartengono i Cavalieri di Giustizia, detti anche Professi, e i Cappellani Conventuali Professi che devono emettere la professione dei voti di povertà, di castità e d'obbedienza. Ognuno di essi è quindi un religioso a pieno titolo, anche se non sono obbligati a fare vita comune[22].
I membri appartenenti al secondo ceto si obbligano, con una speciale Promessa (di Obbedienza appunto), vincolante in coscienza, ad una vita tendente alla perfezione

[20] BENEDETTO CONFORTI, *Diritto internazionale*, Napoli, 2002, p. 31.
[21] BENEDETTO CONFORTI, *Ibidem*, p. 31.
[22] Carta Costituzionale, art. 9, par 1.

cristiana, secondo il proprio stato, nello spirito dell'Ordine e nell'ambito delle sue opere, in conformità alla propria vocazione e alle direttive dei legittimi Superiori[23]. Sono suddivisi in tre categorie:
Il terzo ceto è costituito dai membri laici che non emettono voti religiosi, né promessa, ma vivono secondo i princìpi della Chiesa e dell'Ordine, e sono suddivisi in sei categorie.
Le due categorie che esigono ancora la presentazione delle prove nobiliari sono quelle di *Onore e Devozione* e di *Grazia e Devozione*.
Per essere ammessi tra i Cavalieri di Onore e Devozione, occorrono infatti:
- 4/4 di nobiltà per 200 anni, oppure:
- 250 anni di nobiltà per la linea paterna oltre a 200 anni degli altri 2/4 oltre alla sanatoria per 1 ava, oppure:
- 300 anni linea paterna oltre a 200 anni degli altri 2/4 oltre alla sanatoria per 1 ava, oppure:
- 350 anni, linea paterna oltre a 200 anni di 1 altro quarto (Decreto n. 17835 del 23 febbraio 1977), oppure:
- 450 anni linea paterna.

Per essere ammessi tra i Cavalieri di Grazia e Devozione occorrono:
- 200 anni della linea paterna oltre ad avere madre nobile o di dignitosa posizione sociale da almeno 3 generazioni, oppure:
- più di 100 anni della linea paterna oltre a 100 anni del quarto materno.

In base alla Carta costituzionale promulgata il 27 giugno 1961, nel testo ante riforma del 28-30 aprile 1997, la suddivisione delle classi dell'Ordine era differente. I membri, invero, erano suddivisi in due classi: gli ammessi mediante presentazione di prove nobiliari, e gli ammessi con prove nobiliari ridotte o senza prove per benemerenze speciali.
La prima classe era a sua volta suddivisa in due categorie:
- Cavalieri di Giustizia: dovevano essere celibi e pronunciare per un decennio annualmente i voti semplici di castità, povertà e obbedienza al Gran Maestro. Trascorso il decennio, in caso di pronuncia dei voti perpetui, diventavano Cavalieri professi.
- Cavalieri di Onore e Devozione: rientravano nella categoria sia i Cavalieri di Giustizia che non avevano prestato i voti perpetui, sia coloro che non avevano pronunciato i voti semplici.

Gli ammessi con prove nobiliari ridotte o senza prove nobiliari, ma per speciali benemerenze, erano distribuiti in tre categorie:
- Cavalieri di Grazia e Devozione: dovevano possedere almeno 200 anni di nobiltà nel ramo paterno.
- Cavalieri di Grazia Magistrale: avevano una nobiltà più recente rispetto ai precedenti, oppure non erano nobili.
- Donati di I, II, III Classe: non nobili, ma con benemerenze verso l'Ordine.

Va precisato che la nobiltà riconosciuta per l'ammissione nel SMOM, riferita oggi a famiglie italiane o di origine italiana, si deve considerare una nobiltà melitense, e non italiana. Proprio per la particolarità del SMOM, che è uno Stato senza territorio, la sua

[23] Carta Costituzionale, art. 9, par 2.

nobiltà presenta delle peculiarità (come l'accettazione della "centenaria prescrizione") che la differenziano dalla nobiltà riconosciuta dall'ultima legge nobiliare del Regno d'Italia.

Con la trattazione della nobiltà dell'Ordine di Malta, si chiudono le possibilità di accesso alla nobiltà nel XXI secolo in ambito statuale.
Conclusa questa ufficialità che deriva solo dall'autorità statuale, passiamo a trattare della "concessione" e del "riconoscimento" in ambito privato, facendo presente che si tratta di un discorso politico/culturale privo di qualunque validità di carattere pubblico e che ricade in quei "riconoscimenti" di valore morale che rendono orgogliose le persone che credono ancora oggi in istituzioni che non esistono più per la nostra società.

LA "SOVRANITÀ AFFIEVOLITA"

Alberto Lembo nell'articolo *«Il concetto di "sovranità affievolita" individuato dalla Repubblica Italiana per autorizzare l'uso di Ordini Dinastici concessi dai Capi delle Dinastie»*[24], sapientemente presenta con uno studio dettagliato le ragioni individuate dalla Repubblica Italiana al fine di autorizzare all'uso pubblico gli ordini dinastici facenti parte del patrimonio premiale dei capi delle dinastie preunitarie italiane; questo concetto si basa soprattutto su principi 2 e 3 dell'*International Commission for Orders of Chivalry - ICOC*[25] ed è una novità nei nostri studi, perché solo in Italia esiste questa forma di rispetto verso una residuale continuità di sovranità ai nostri giorni di quelle dinastie che regnarono in epoca preunitaria. Il concetto di "sovranità affievolita" nello studio di Lembo è riferito all'individuazione degli ordini che in accordo con la legge 3 marzo 1951 n. 178 possono essere autorizzati al pubblico uso a favore di cittadini italiani.
Tale residualità di potere sovrano strettamente connessa alla sopravvivenza degli ordini dinastici amalgama in un tutt'uno quello che essi erano e rappresentavano negli antichi stati nella loro valenza sia nobiliare che onorifica. Se è vero quindi che sopravvive questa sovranità residuale, si deve intendere che continua rispettandone nell'integrità gli antichi statuti, alcuni dei quali riscontriamo proprio che richiedevano prove nobiliari o addirittura concedevano la nobiltà. Sappiamo bene che per la Repubblica Italiana la nobiltà non è riconosciuta, quindi irrilevante per l'ordinamento giuridico, ma se è vero che lo Stato *non* entra in merito all'esistenza di titoli nobiliari riconosciuti durante il Regno, allo stesso modo si astiene - come fa oggi per i titoli della Santa Sede - dall'entrare nel merito di quella nobiltà che viene certificata o creata con la concessione, da parte del capo della casa già sovrana, di

---

[24] In *Nobiltà*, gennaio-febbraio 2013, pp. 61-88.
[25] *Principi per stabilire la validità degli Ordini Cavallereschi*, Edimburgo, 14 settembre 1962:
… omissis… 2) Gli Ordini dinastici o di famiglia appartenenti *Jure sanguinis* a una Casa Sovrana (cioè a quelle case regnanti o ex regnanti il cui rango sovrano venne riconosciuto internazionalmente all'epoca del congresso di Vienna o più tardi) conservano intatta la loro validità storica cavalleresca e nobiliare, indipendentemente da ogni rivolgimento politico. È da ritenersi pertanto giuridicamente *ultra vires* l'eventuale ingerenza dei nuovi Stati succeduti alle antiche Dinastie, sia sul piano legislativo che su quello amministrativo nei confronti degli Ordini dinastici. Che questi non siano riconosciuti ufficialmente dai nuovi governanti, non inficia la loro validità tradizionale e il loro *status*, ai fini araldici, cavallereschi e nobiliari.
3) è opinione di autorevoli Giuristi che gli ex-Sovrani non abdicatari - la cui posizione è diversa da quella di semplici "pretendenti" - serbino, vita natural durante, la loro qualità di *fons honorum*" anche per quanto riguarda il gran magistero di quegli Ordini, cosiddetti di Corona, che altrimenti si potrebbero classificare fra quelli di Stato o di merito…

quegli stessi ordini che autorizza, ritenendoli meritevoli del pubblico uso e ancora esistenti nella loro interezza.
Insomma ci troviamo di fronte all'autorizzazione all'uso di ordini dinastici che riconoscevano o concedevano la nobiltà nello stato preunitario da cui promanavano, una nobiltà che, se pur oggi la Repubblica Italiana non può entrarvi in merito non essendo giuridicamente riconoscibile, continua però ad esistere all'interno dell'ordine, in quanto non si tratta di qualcosa di nuovo proveniente dall'attuale capo della casa già sovrana, che *non* potrebbe concedere oggi una nobiltà, ma di qualcosa di promanante dagli antichi statuti, emessi da sovrani sedenti sui troni preunitari, che la contemplavano.
Dobbiamo però ricordare che il discendente di una dinastia già sovrana si deve basare sullo Statuto dell'ordine così come era nel momento della perdita del trono e non può stravolgerlo creando nuovi Statuti, particolarmente se essi non hanno - per quegli ordini nati da una bolla pontificia - l'avallo della Santa Sede; quindi le modifiche statutarie apportate dopo la perdita del potere si devono intendere solo come regolamenti attuativi funzionali ad un adeguamento con il mutare dei tempi. Se per quanto concerne l'aspetto onorifico degli ordini autorizzati in base alla legge 3 marzio 1951 n. 178 ci troviamo di fronte ad un provvedimento della Repubblica Italiana, quindi pubblico, *per quanto invece riguarda la "nobiltà" concessa o riconosciuta fuori dal trono dobbiamo rimanere nell'ambito privato.*

In conclusione, nella realtà italiana risultano oggi individuati dal Ministero degli esteri i seguenti *Ordini non nazionali,* tutti di origine preunitaria italiana[26], per i quali viene considerata concedibile l'autorizzazione all'uso delle relative onorificenze sul territorio nazionale purché, naturalmente, non esistano espresse norme in contrario o ragioni di opportunità che ne sconsiglino l'autorizzazione.

Essi sono: il *Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di San Giorgio*, entrato nel patrimonio dinastico dei Farnese nel 1697 e riconfermato (o meglio, rifondato) da Maria Luigia d'Asburgo Lorena, duchessa di Parma nel 1816 (attuale gran maestro il principe Carlo Saverio di Borbone Parma). L'ordine non richiedeva prove nobiliari e la sua ricezione non era considerata una nobilitazione[27].

Il *Real Ordine al Merito sotto il Titolo di San Lodovico*, fondato nel 1836 da Carlo Lodovico di Borbone, duca di Lucca e poi duca di Parma (attuale gran maestro il

[26] La scelta di opportunità operata dal MAE di considerare solo questi Ordini è motivata, come accennato, al rispetto del principio "successorio", che vede nello stato unitario attuale l'erede naturale delle sovranità territoriali antecedenti.
[27] Nel MASSIMARIO - *Massime di legislazione nobiliare approvate dalla Consulta Araldica e dal Real Governo e nuovamente ordinate*. PARTE PRIMA - *Massime d'ordine generale*. § 7. - ORDINI CAVALLERESCHI - omissis - art. 36 - Le persone insignite del titolo di cavaliere del S. Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, non si possono inserire negli elenchi nobiliari con tale titolo, che è equestre e non nobiliare.

principe Carlo Saverio di Borbone Parma). Nell'*Atto Sovrano pel quale sono riordinati i Regolamenti e le Costituzioni del Merito sotto il titolo di San Lodovico*, Vienna 11 agosto 1849, all'art. XIII è detto: La gran croce, nel caso che sia conferita a persona non nobile, gli darà il diritto d'esser ascritto, senza alcuna spesa, alla nobiltà dello Stato, e questa nobiltà sarà per conseguenza ereditaria. Il grado di commendatore procurerà gli stessi vantaggi alla persona non nobile cui venisse attribuito. All'art. XIV: Il grado di cavaliere sì di Iª che di 2ª classe apporterà la nobiltà personale all'insignito, non trasmissibile ai discendenti. La croce di 5ª classe non dà né il titolo di cavaliere, né il vantaggio di nobiltà personale[28].

L'*Ordine di Santo Stefano Papa e Martire*, fondato nel 1561 da Cosimo I dei Medici, granduca di Toscana. Le norme relative alla nobiltà di tale ordine sono nel *regolamento sulla nobiltà e cittadinanza e l'istruzione ai deputati sopra la descrizione della nobiltà e cittadinanza del granduca Francesco II (1750)* dove in *Della nobiltà e sua distinzione*[29] troviamo i seguenti punti:

V. - Tralle famiglie nobili delle rispettive antiche città ordiniamo che nella classe de' patrizi, si descrivano tutte le famiglie nobili, di cui sono state ricevute le provanze per giustizia al nostro Ordine di S. Stefano, e tutte le altre famiglie nobili che, in virtù di qualunque altro requisito, enunciato nel § I, proveranno la continuazione della propria nobiltà per lo spazio almeno di anni dugento compiti.
VI. - Nella classe de' nobili, nelle nominate antiche città, vogliamo che vi si registrino tutte le famiglie discendenti da soggetti ricevuti nel nostro Ordine di S. Stefano, e tutte le altre famiglie nobili che non potranno concludere le loro prove per il sopra stabilito corso di tempo.
Nelle altre sette meno antiche città, ove non è che la classe dei nobili, ordiniamo che vi si scrivano indistintamente tutte le famiglie nobili ammesse nel nostro Ordine di S. Stefano, e tutte le rimanenti famiglie, per qualsivoglia altro giusto titolo, come sopra, capaci di provare la loro nobiltà.
Li nativi delle altre città, terre, o luoghi del nostro Granducato, che fossero già ricevuti, o si riceveranno in avvenire, nel nostro Ordine di S. Stefano, o veramente fossero stati, o saranno, per diplomi nostri o dei granduchi nostri antecessori, creati nobili; si registrino nella classe della nobiltà della città, tralle sopra espresse, la più vicina al luogo della loro origine o abitazione; non potendovi per altro esercitare le magistrature, se prima non vi paghino le gravezze, o acquistinvi il domicilio, a tenore delle leggi veglianti, delli statuti locali e della consuetudine.

È chiaro che Ordine di Santo Stefano venne concesso con prove nobiliari, alle quali potevano essere fatte sanatorie, e recentemente sono state ammesse anche famiglie

---

[28] Nel MASSIMARIO - *Massime di legislazione nobiliare approvate dalla Consulta Araldica e dal Real Governo e nuovamente ordinate*. PARTE PRIMA - *Massime d'ordine generale*. § 7. - ORDINI CAVALLERESCHI - omissis - Art. 35 - I decorati della Gran Croce, o della Commenda del già Ordine R. di S. Lodovico di Parma avevano diritto ad essere inscritti alla nobiltà dello Stato parmense; ma, per fruirne, dovevano promuovere ed ottenere un successivo speciale diploma. Ciò in relazione all'articolo XIII delle Costituzioni 11 agosto 1849 del suddetto Ordine e della costante giurisprudenza.
[29] Vedi PIER FELICE DEGLI UBERTI - MARIA LOREDANA PINOTTI, *Storia del diritto nobiliare - v. I*, Enciclopedia delle Famiglie Storiche Italiane - Istituto Araldico Genealogico Italiano, 2004, p. 455.

non nobili per grazia del gran maestro (gran maestro è l'arciduca Sigismondo d'Asburgo Lorena, granduca titolare di Toscana).

L'*Ordine del Merito sotto il Titolo di San Giuseppe*[30]*,* fondato nel 1807 da Ferdinando III, granduca di Toscana (attuale gran maestro è l'arciduca Sigismondo d'Asburgo Lorena, granduca titolare di Toscana)[31]. Negli Statuti dell'Ordine del 18 marzo 1817 promulgati da Ferdinando III vediamo che agli art. VIII, IX, X, XI, XII è stabilita la nobiltà dell'insignito nel seguente modo:

VIII. La Gran Croce non sarà conferita se non che a quei soggetti, i quali alla cospicua Nobiltà di Famiglia riuniscono i meriti personali, o il titolo di utili Servigi resi allo Stato.
IX. Il Grado di Commendatore non verrà accordato, se non a Individui ascritti alla Nobiltà, e distinti per merito come sopra. Nel caso però di circostanze speciali e di Virtù eminenti di taluno, ancorché non Nobile, potrà conseguire il Grado suddetto di Commendatore.
X. La piccola Croce sarà accordata indistintamente ai Soggetti Nobili, come a quelli che mancano di tale requisito, purché in Essi concorra un merito rilevante, e siansi distinti o negli Impieghi Civili, e Militari, o nell'esercizio di qualche professione liberale, o con altre virtuose Azioni.
XI. Il Grado di Commendatore nel caso sia attribuito a una persona non Nobile, gli darà diritto di essere ascritto, senza alcuna spesa alla Nobiltà della Città cui appartiene, o più prossima al luogo di sua origine, e questa Nobiltà sarà per conseguenza ereditaria.
XII. Il Grado di semplice Cavaliere apporterà la Nobiltà personale all'Insignito non trasmissibile ai descendenti.

Con la ripresa nel 1990 delle concessioni da parte dell'arciduca Goffredo, granduca titolare di Toscana, vennero mantenute all'interno dell'ordine le prerogative nobiliari come citate dagli Statuti del 1817; poi con decreto del 19 marzo 2014 viene stabilito all'art. 3 *"Di stabilire che gli effetti nobilitanti previsti al punto XI delle Costituzioni dell'Ordine siano limitati ai soli casi nei quali tali effetti saranno da Noi espressamente richiamati",* il che vuol dire che l'ordine cessa di essere nobilitante salvo diversamente disposto dal gran maestro.

L'*Insigne Real Ordine di San Gennaro,* fondato nel 1738 da Carlo VII di Napoli (V di Sicilia) di Borbone re di Napoli e re di Sicilia. L'idea di fondare un nuovo ordine di cavalleria venne comunicata al padre Filippo V subito dopo l'invasione di Napoli del 1735. A metà del 1738 il matrimonio con Maria Amalia Walburga, figlia di Augusto III di Polonia, fornì l'occasione giusta per dare il via al progetto. La data di fondazione

[30] Nel Massimario - *Massime di legislazione nobiliare approvate dalla Consulta Araldica e dal Real Governo e nuovamente ordinate*. Parte Prima - *Massime d'ordine generale*. § 7. - TOSCANA - omissis - Art. 50 - I decorati della Commenda dell'Ordine di S. Giuseppe di Toscana, non sudditi toscani e quelli sudditi toscani che non si fecero ascrivere ad una delle nobiltà civiche del Granducato, non possono ora pretendere il riconoscimento della nobiltà.
[31] Più correttamente bisogna precisare che i provvedimenti autorizzatori, come precisato dal Ministero, non riconoscono l'Ordine in sé, ma lo *status* del soggetto conferente, considerato legittima "fons honorum" e non soggetto privato, cui la legge italiana inibisce tale facoltà.

relativamente tardiva di questa istituzione lo rende l'ultimo grande ordine dinastico ad essere costituito come fratria piuttosto che come ordine nazionale al merito. Quale ordine di collana era la più alta onorificenza del regno, aveva lo stesso rango del Toson d'Oro, conferito dal padre in Spagna, e dello Spirito Santo, concesso da suo cugino in Francia. Era, infatti, pratica frequente per i principi di ciascun ramo della casa ricevere tutti e tre gli ordini. Il re dispensò dalla presentazione delle prove di nobiltà formale i primi ammessi all'ordine e gli Statuti stessi prevedevano tali dispense per il futuro. Il titolo di "Reale" fu accordato all'ordine nei suoi primi Statuti, ma quello di "Insigne" non venne mai formalmente accordato. Esso comparve per la prima volta nella "Gaceta de Madrid" del 6 ottobre 1749. Per il fatto di essere riservato alla nobiltà si può intendere che coloro che non la possedevano l'acquisissero con la ricezione (gran maestro: S.A.R. Carlo, duca di Castro e S.A.R. Pedro, duca di Calabria)[32].

Il *Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio*[33], si dice di antichissime origini, entrato a far parte del patrimonio dinastico dei Borbone Due Sicilie dal 1734. Relativamente alla nobiltà durante il regno vennero emesse le seguenti deliberazioni[34]:

Il 29 novembre 1804 era stato emanato un real dispaccio che stabiliva che i cavalieri costantiniani di giustizia, anteriori al mese di aprile del 1800, fossero ascritti al registro della nobiltà; mentre quelli posteriori fossero ammessi ai termini di aggregazione dietro pagamento di 4000 ducati.

«Eccellenza:
Essendo stato informato il re di quando ha V.E. proposto con sua rappresentanza de' 3 del passato mese di ottobre relativamente alla domanda avanzata dai cavalieri di giustizia del real Ordine Costantiniano di essere ascritti al registro della nobiltà, egualmente che si è praticato per cavalieri di giustizia dell'Ordine Gerosolimitano; si è la M.S. degnata di dichiarare, che cotesto supremo tribunale conservatore ascriva al registro della nobiltà i cavalieri di giustizia Costantiniano anteriori al mese di aprile 1800; e che per riguardo a quei cavalieri, che hanno ottenuto ovvero otterranno la croce di giustizia posteriormente alla detta epoca, siano i medesimi ammessi in termini di aggregazione, e coi pagamento di duc. 4000».
Il 9 febbraio 1849 fu emesso un ministeriale che stabiliva «la nobiltà de' cavalieri Costantiniani di giustizia essere pari a quella de' cavalieri di giustizia Gerosolimitani e provarsi colla semplice esibizione del diploma».

---

[32] Oggi il MAE autorizza, senza distinzioni e senza entrare nel merito della disputa dinastica, anche i conferimenti fatti dal ramo cosiddetto "spagnolo" della dinastia.
[33] Nel Massimario - *Massime di legislazione nobiliare approvate dalla Consulta Araldica e dal Real Governo e nuovamente ordinate*. Parte Prima - *Massime d'ordine generale*. § 10. - PROVINCIE NAPOLITANE - omissis - Art. 75 - Compete pure l'iscrizione nell'elenco regionale col titolo di Nobile agli investiti della nobiltà generosa, ai termini del dispaccio 25 gennaio 1756 e della legge 25 aprile 1800; e quindi ai componenti delle famiglie ascritte per giustizia in Priorato dell'Ordine Gerosolimitano, e per giustizia all'Ordine Costantiniano, e delle famiglie che ebbero un esplicito riconoscimento di nobiltà generosa.
[34] Vedi PIER FELICE DEGLI UBERTI - MARIA LOREDANA PINOTTI, *Storia del diritto nobiliare - v. I*, Enciclopedia delle Famiglie Storiche Italiane - Istituto Araldico Genealogico Italiano, 2004, pp. 677-678.

In base agli «... statuti dell'Ordine Costantiniano non può ottenersi né darsi croce di giustizia senza che i candidati avessero dimostrata la nobiltà generosa de' quattro quarti di loro famiglia; e che quante volte potesse essere accordata tale decorazione in altro modo, ciò importerebbe di aver voluto il Sovrano, co' suoi alti poteri dichiarare e riconoscere nel decorato la nobiltà generosa di sua famiglia. Le soggiungo di più che la nobiltà di tali cavalieri fu riconosciuta e dichiarata pari a quella de' cavalieri di Malta di giustizia col dispaccio de' 29 novembre 1804 accordandosi loro il diritto di potere essere ascritti ne' registri della nobiltà del regno a similitudine di quelli di Malta sopraccennati».

Il 10 gennaio 1850 con reale rescritto viene dichiarato come «le prove di nobiltà, fatte presso la Deputazione dell'Ordine Costantiniano, non la dimostrino se non sono state approvale dalla autorità sovrana».

«10 gennaio 1850: Ministero e real segreteria di Stato della presidenza de' ministri.
I - Che i cavalieri Costantiniani di giustizia vengono nominati dal Re gran maestro per via di un real rescritto, e di un diploma in quattro casi.
1. Dietro le prove fatte de' quattro quarti del decorato a tenore degli statuti.
2. In seguito della pruova medesima per soli due quarti, trattandosi di fondatori di commende a' termini del dispaccio del 1794.
3. Quando volte il Re gran maestro supplisce colla pienezza di sua autorità a queste prove per la cognizione che ha della nobiltà de' promossi.
4. Quando piaccia alla M.S. accordare a taluno per grazia la croce di giustizia Costantiniana, e con essa la nobiltà».

Il 5 febbraio 1855 è emanato un reale rescritto «sanzionante che la *croce di cavaliere Costantiniano di giustizia, benché conferita per grazia e senza prove, produce nobiltà generosa* e che gli ufficiali della r. Segreteria di Stato e del Dispaccio godono, per privilegio, della prima classe della nobiltà generosa».

È chiaro che l'Ordine Costantiniano oltre ad essere riservato alla nobiltà la attribuiva - in varie forme - a chi ne fosse stato sprovvisto. Ancora oggi vengono effettuate prove nobiliari e concessa l'ammissione in categoria nobiliari a chi ne fosse sprovvisto per *motu proprio* del gran maestro (gran maestro: S.A.R. Carlo, duca di Castro e S.A.R. Pedro, duca di Calabria).
Per quanto riguarda gli *ordini di collazione della Real Casa di Savoia*, ne è stata rilevata l'omogeneità con i precedenti qui elencati, sotto i vari profili, ma motivazioni di opportunità politica ne impediscono al momento l'autorizzabilità.

Come si è visto in questa breve trattazione, mi sono limitato solo ad ordini nobiliari o nobilitanti della Penisola italiana, ancora concessi come ordini dinastici, ma lo stesso discorso potrebbe essere esteso ed applicato ad altri ordini dinastici pienamente validi e facenti parte del patrimonio premiale di altre case già sovrane, che purtroppo in questo momento non godono in nessun Paese del mondo dello stesso supporto di appoggio dello Stato, posseduto dagli ordini preunitari italiani.

LA REGIA PREROGATIVA DALL'ESILIO

Umberto II lasciò l'Italia il 13 giugno 1946 affermando, nel proclama rivolto al Paese, che, a suo giudizio, avendo la Corte di Cassazione emesso soltanto una pronunzia sui risultati provvisori e parziali del referendum istituzionale, non sussistevano i presupposti per l'instaurazione della Repubblica, decisa dal governo. Così non ha mai voluto accettare il mutamento costituzionale dello Stato, rifiutando sempre il ricorso a qualsiasi metodo non democratico per far valere le sue pretese. La sua posizione fu quella di un sovrano non abdicatario che ha effettivamente regnato e pertanto, indipendentemente da qualsiasi valutazione di ordine politico, in base anche al principio n. 3 dell'International Commission for Orders of Chivalry: *«è opinione di autorevoli Giuristi che gli ex-Sovrani non abdicatari - la cui posizione è diversa da quella di semplici "pretendenti" - serbino, vita natural durante, la loro qualità di fons honorum" anche per quanto riguarda il gran magistero di quegli Ordini, cosiddetti di Corona, che altrimenti si potrebbero classificare fra quelli di Stato o di merito».*

Umberto II

Proprio in base a quel principio, molti autori sostengono che Umberto II conservò le prerogative di *fons honorum* anche per i titoli nobiliari da lui accordati, che vennero riconosciuti dal Sovrano Militare Ordine di Malta, ma ovviamente non dalla Repubblica Italiana.

I sostenitori della teoria relative alla validità delle concessioni dall'esilio, hanno richiamato l'evoluzione del diritto nobiliare italiano dall'Unità alla fine del regime monarchico. L'art. 79 dello Statuto albertino disponeva: *"i titoli di nobiltà sono mantenuti per coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi"*.

Non pochi di coloro che nel 1859-60 operarono per la soluzione unitaria, pensavano che questa norma sarebbe stata superata, sicché quando con r.d. 10 ottobre 1869 n. 5318 venne istituita la Consulta Araldica si ebbero proteste delle quali si fece eco addirittura nei versi *Alla Commissione araldica* di Giosue Carducci.

La proclamazione del Regno d'Italia fu l'assunzione da parte del re di questo nuovo titolo che, se negli atti ufficiali fu usato da solo, tuttavia si aggiunse, naturalmente al primo posto, agli altri numerosi titoli, effettivi o di pretensione, di Casa Savoia, che continuarono scrupolosamente ad essere indicati nei decreti reali di approvazione

degli Elenchi della Nobiltà Italiana[35]. Sulla base di questa impostazione, i Savoia si considerarono legittimi successori dei Borbone Due Sicilie, degli Asburgo-Este, dei Borbone Parma, degli Asburgo quali sovrani del Lombardo Veneto ed anche del papa quale sovrano temporale dello Stato Pontificio, con la conseguenza che si ritennero autorizzati non solo a riconoscere, ma anche a rinnovare i titoli concessi da questi ultimi o dai loro predecessori ed a modificarne la legge successoria. Quando si ebbe l'avvento al potere della sinistra non si verificò un mutamento, ma anzi un aumento del numero delle concessioni e si giunse alla teorizzazione del principio della "Regia Prerogativa". Si disse pure che il re in materia di titoli nobiliari nonostante il regime costituzionale, aveva conservato tutte le prerogative del Sovrano assoluto; il re poteva emanare non solo provvedimenti amministrativi ma anche legislativi[36] e la controfirma ministeriale, quando era richiesta, aveva la funzione pre-statutaria di certificazione dell'autenticità della firma reale, non potendo sorgere un problema di responsabilità politica[37]. Il Consiglio di stato, con decisione della IV sezione del 2 febbraio 1937 n. 62, dichiarando inammissibile il ricorso contro un decreto reale di revoca di un'onorificenza dell'Ordine della Corona di Italia, esprimeva bene questo concetto: il provvedimento era stato adottato dal re *"non come organo dello Stato, ma in nome proprio per prerogativa della Corona, come avviene in materia di titoli nobiliari"*; e questa costruzione teorica è stata confermata in periodo repubblicano dalla Corte costituzionale e dal Consiglio di stato[38] quando entrambi hanno avuto occasione di occuparsi della materia nobiliare. Nel 1950 l'ultimo sovrano Umberto II dall'esilio ha voluto riprendere l'uso della Regia Prerogativa con la concessione di provvedimenti araldico-nobiliari, suscitando

---

[35] La formula "per grazia di Dio e per volontà della Nazione", adottata nel 1861 ed abbandonata nel maggio 1946, aveva, come notato da Benedetto Croce, il significato di conciliare la tradizione monarchica e legittimistica con il moto rivoluzionario del Risorgimento.

[36] Tutti i testi legislativi e regolamentari in materia nobiliare vennero emanati con decreti reali, senza alcun intervento del Parlamento, senza sentire il parere del Consiglio di stato e spesso senza neppure quello del Consiglio dei ministri. Eccone l'elenco (oltre quello già citato del 1869); r.d. 8 maggio 1870 che approva il regolamento d'esecuzione del decreto precedente; r.d. 11 dicembre 1887 n. 5138 sul nuovo ordinamento della Consulta Araldica e r.d. 5 gennaio 1888 per il regolamento d'esecuzione; r.d. 2 luglio 1896 n. 313 (ordinamento) e r.d. 5 luglio 1896 n. 314 (regolamento); r.d. 3 luglio 1921 n. 972 che approva l'elenco delle famiglie nobili e titolate del regno; r.d. 16 agosto 1926 n. 1489 che modifica lo statuto della successione nei titoli nobiliari; r.d. 16 giugno 1927 n. 1091 che integra il decreto precedente; r.d. 21 gennaio 1929 n. 61 sull'ordinamento dello stato nobiliare italiano; r.d. 7 settembre 1933 che approva l'elenco ufficiale della nobiltà italiana; r.d. 7 giugno 1943 n. 651 che approva il nuovo ordinamento dello stato nobiliare italiano e r.d. in pari data n. 652 sul nuovo regolamento della Consulta Araldica. Si ricorse - ed era logico trattandosi di materie estranee alle Regie Prerogative - ad atti del potere legislativo solo per comminare sanzioni penali in caso di uso abusivo di titoli e per determinare le tasse alle quali erano soggetti i provvedimenti nobiliari.

[37] Si veda, ad es., il rifiuto di accettare la discussione parlamentare sull'amministrazione dell'Ordine Mauriziano.

[38] Cfr. la sentenza della Corte Costituzionale 8 luglio 1967 n. 101 ed il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato 19 giugno 1969 n. 1046.

l'insorgere di discussioni da parte di numerosi autori favorevoli[39], come visto precedentemente, o contrari. Quanti sostengono l'invalidità dei titoli umbertini portano altrettante tesi ed anche una serie di motivazioni per cui le concessioni sono da ritenersi prive di valore come ad esempio: la mancanza di una procedura amministrativa regolare che prevedeva l'emissione del parere del Commissario del re per l'araldica, l'assenza della controfirma delle Regie Lettere Patenti rilasciate da Umberto II da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, la mancata registrazione alla Corte dei Conti, la mancata trascrizione nel Registro della Consulta Araldica a cura del cancelliere, la mancata successiva trascrizione del reale provvedimento nei registri dell'Archivio Centrale del Regno, nel Libro d'oro della nobiltà italiana e nell'Elenco ufficiale nobiliare italiano, nonché la mancata pubblicazione sul Bollettino della Consulta Araldica. Il r.d. era dunque un atto complesso: e constava di due volontà distinte[40]. Nel Regno d'Italia, una monarchia costituzionale, nessuna manifestazione della volontà sovrana poteva assumere valore giuridico quando non fosse provvista oltre che della firma del re anche di quella di un ministro secondo l'art. 7 dello Statuto: è questa la conseguenza dell'*irresponsabilità regia* di cui all'art. 4 dello Statuto del regno che determina l'incapacità dell'organo ad agire da solo, necessitando l'integrazione giuridica, non prevedendo il nostro diritto alcuna eccezione alla necessità della controfirma. Ma come potrebbero avere la controfirma del Presidente del Consiglio i provvedimenti di Umberto II da Cascais? Così i titoli sia di giustizia che di grazia per *motu proprio*, conferiti dal re dall'esilio sarebbero privi di una effettiva efficacia giuridica ai fini del diritto nobiliare. Il più importante atto di controllo la cui omissione rende il regio decreto o il regio assenso e le lettere patenti, inefficaci, viene compiuto dalla Corte dei Conti, nell'ambito del riscontro di "legittimità" sui decreti del Capo dello Stato. Ma occorre ancora sottolineare, che un Capo dello Stato che ha rinunciato ai poteri politici, poiché in esilio, non poteva avere alcuna possibilità per ottenerlo, nell'attesa della legge di soppressione della Consulta Araldica, divenuta inoperante e di quella del Commissario per l'Araldica, stante anche il sicuro rigetto del Consiglio di Stato per non ammissibilità.

Con la morte di Umberto II avvenuta nel 1983 sono venute meno le tante e varie discussioni sia a pro che contro la validità. È certo che questi provvedimenti che hanno ai fini pratici solo carattere privato, rivestono però una loro validità prettamente morale ed affettiva quale atto di apprezzamento a favore del beneficiario da parte dell'ultimo re d'Italia.

I provvedimenti di carattere araldico-nobiliare emessi dal 10 febbraio 1950 al 27 dicembre 1982 ammontano ad un totale di 382[41].

---

[39] Fra i più importanti sostenitori ricordo il prof. Aldo Pezzana.

[40] EMILIO CROSA, *La monarchia nel diritto pubblico*, Fratelli Bocca, 1922, pp. 291.

[41] Come unica fonte attendibile ci riferiamo a: *Bollettino Ufficiale del Corpo della Nobiltà Italiana*, anni XLVIII-LVII 2005-2014, pp. 111-130.

LA SOPRAVVIVENZA DELLA REGIA PREROGATIVA NEL CAPO DELLA REAL CASA DI SAVOIA

Natura, fondamenti giuridici e ambiti di competenza di Royal Protocol

Royal Protocol nasce nel 2025 su iniziativa di S.A.R. il Principe Reale Emanuele Filiberto di Savoia, Duca di Savoia, Principe di Piemonte e Principe di Venezia; è concepito come una struttura di studio, analisi e valutazione, operante secondo criteri rigorosamente storico-scientifici, avvalendosi di studiosi qualificati e certificati nelle scienze documentarie, archivistiche, storiche, genealogiche, araldiche, diritto nobiliare ed ordini cavallereschi.
La finalità di Royal Protocol è quella di esaminare, valutare e, ove ritenuto fondato, autorizzare famiglie o singole persone nell'ambito della Real Casa di Savoia, sulla base di:
- documentazione storica verificabile;
- metodo scientifico;
- competenza accademica;
- coerenza giuridica con l'ordinamento vigente.

Fondamento Storico-Giuridico

L'attività di Royal Protocol applica sotto l'aspetto storico le *leggi nobiliari del Regno d'Italia*, considerate nel loro valore intrinseco e giuridico, e procede se possibile a una loro *riconduzione sistematica al quadro normativo attuale*, in particolare: al *codice civile vigente in Italia*; alle *norme giuridiche in essere negli Stati riconosciuti dalla Repubblica Italiana.*
Elemento centrale di riferimento è il *Regio Decreto 7 giugno 1943, n. 651 - Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano* (pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del Regno n. 170 del 24 luglio 1943), il quale stabiliva espressamente che la materia nobiliare rientrasse nella *Sovrana Prerogativa*.
In particolare, l'art. 1 attribuiva esclusivamente al Sovrano:
- la potestà normativa in materia di titoli, qualifiche, predicati e stemmi nobiliari;
- la concessione, rinnovazione e sanatoria dei titoli;
- l'autorizzazione all'uso di titoli stranieri;
- la revoca o sospensione delle distinzioni nobiliari.

Da tale quadro emerge chiaramente che *gli onori del Regno d'Italia erano riservati esclusivamente al Sovrano*, e che nessun soggetto terzo poteva legittimamente arrogarsi tali funzioni.

POSIZIONE DINASTICA DEL CAPO DELLA REAL CASA DI SAVOIA

S.A.R. il *Duca di Savoia* riveste la qualità di *Capo della Real Casa di Savoia*, quale *erede e successore dinastico dei Re d'Italia*, pur non regnando sul trono.

Da sin. a ds., In alto Vittorio Emanuele II, Umberto I, Vittorio Emanuele II, Umberto II

La sua posizione giuridico-dinastica si distingue da quella degli ex sovrani non abdicatari; secondo il *III principio dell'International Commission for Orders of Chivalry*, approvato al Congresso Internazionale di Scienze Genealogica ed Araldica di Edimburgo (1962): i sovrani deposti senza abdicazione conservano il pieno esercizio del *fons honorum* per tutta la vita; diversamente, nel caso del Capo di una dinastia non regnante, discendente da Sovrano non abdicatario, egli opera quale *amministratore delle eredità incorporee della Dinastia in ambito esclusivamente privato*.

In tale veste, il Capo della Real Casa di Savoia è legittimato ad *autorizzare, in ambito dinastico e storico*, gli onori con determinate forme di attestazione, senza esercitare funzioni sovrane in senso statuale.

Ambiti di autorizzazione di Royal Protocol, nell'ambito delle proprie competenze, Royal Protocol può autorizzare all'interno della Real Casa di Savoia.

GLI ELENCHI NOBILIARI DEL REGNO D'ITALIA

Prima dell'unificazione italiana, esistevano degli elenchi ufficiali delle famiglie nobili in molti stati e città, spesso utilizzando il nome di "Libro d'oro".

Nel 1869 venne istituita la Regia Consulta Araldica con lo scopo di evitare abusi ed usurpazioni nel mantenimento dei titoli nobiliari già esistenti negli Stati preunitari, e fu incaricata di tenere un "registro di titoli gentilizi" nel quale era obbligatoria l'iscrizione per aver diritto alla pubblica attribuzione del titolo. Nel 1889[42] fu istituito un elenco delle famiglie che avevano ottenuto decreti di concessione o riconoscimento di titoli nobiliari

[42] Regio decreto del 15 giugno 1889.

dopo l'unità d'Italia e contemporaneamente vennero redatti 14 elenchi regionali, nei quali vennero iscritte le famiglie già registrate negli elenchi ufficiali degli stati preunitari.
Nel 1896 venne istituito presso la Consulta Araldica il *Libro d'oro della nobiltà italiana*[43], nel quale furono iscritte le famiglie che avevano ottenuto decreti di concessione, conferma o rinnovazione di un titolo nobiliare da parte del re, ovvero decreti reali o ministeriali del riconoscimento del proprio titolo nobiliare.
Nel 1921 venne approvato *l'Elenco ufficiale delle famiglie nobili e titolate del Regno d'Italia*[44]: l'elenco a stampa e diffuso negli enti pubblici, comprendeva tutte le famiglie già iscritte nei registri regionali, ma un asterisco contrassegnava quelle che, avendo ottenuto il decreto reale o ministeriale, erano state inserite nel Libro d'oro della nobiltà italiana.
Nel 1933 venne approvato un secondo *Elenco ufficiale della nobiltà italiana*[45], anch'esso a stampa e diffuso negli enti pubblici, a cui fu annesso anche un elenco dei predicati nobiliari. Nel 1936 venne pubblicato l'*Elenco ufficiale della nobiltà italiana supplemento 1934-36* a stampa e con diffusione negli enti pubblici. Gli iscritti negli Elenchi ufficiali nobiliari italiani (1921-1933 e supplemento 1934-36) se entro tre anni non presentavano la documentazione per l'iscrizione nel Libro d'Oro venivano cancellati dagli stessi: nell'Elenco del 1933 sparirono infatti molte famiglie non estinte elencate in quello pubblicato nel 1921[46]. Come vediamo i vari Elenchi avevano carattere pubblico offrendo quella pubblicità che è sempre legata alla nobiltà riconosciuta dallo Stato. Al di fuori degli Elenchi dello Stato qualunque altra pubblicazione riveste un carattere meramente privato.
La Consulta Araldica, pur non essendo mai stata emanata la legge che avrebbe dovuto regolamentarne la soppressione, nel 1948 cessò le sue funzioni, in seguito all'entrata in vigore della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, con la quale si sancì il non riconoscimento legale dei titoli nobiliari. L'elenco ufficiale della consulta araldica, se ha perduto ogni efficacia legale per quanto riguarda i titoli nobiliari, rimane tuttavia prova dell'avvenuto riconoscimento del titolo nobiliare nel passato ordinamento, che costituisce premessa indispensabile per avere il diritto di inserirne il predicato nel cognome[47]. In ambito privato, ma con valenza pubblica all'interno del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni di Gerusalemme detto di Malta, il gran magistero nel marzo 1960 pubblicò un *Elenco storico della nobiltà italiana* che venne dichiarato essere, da lettera del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sostanzialmente quello che sarebbe stata l'edizione aggiornata dell'*Elenco ufficiale della nobiltà italiana* se non fosse mutato l'ordinamento costituzionale che ne permetteva la pubblicazione d'ufficio. Tuttavia tale dichiarazione non tiene nella dovuta considerazione i massimari nobiliari approvati

---

[43] Regi decreti n. 313 del 2 luglio e n. 314 del 5 luglio 1896. Furono istituiti contemporaneamente anche il "Libro araldico dei titolati stranieri" (famiglie straniere in possesso di titoli nobiliari italiani), il "Libro araldico della cittadinanza" (famiglie non nobili con stemma) e il "Libro araldico degli enti morali" (stemmi e altri simboli per enti pubblici o associazioni).
[44] Regio decreto n. 972 del 3 luglio 1921.
[45] Regio decreto n. 1990 del 7 settembre 1933, con supplemento relativo al 1934-1936 approvato con regio decreto n. 173 del 1º febbraio 1937.
[46] AA.VV., *Nobiltà*, Milano, gennaio-febbraio 2010, n. 94, pp. 77-78.
[47] Sentenza della Corte Costituzionale n. 101 del 1967.

dopo la pubblicazione dell'*Elenco ufficiale nobiliare* del 1933, secondo i quali negli Elenchi ufficiali successivi sarebbero state riportate solo quelle famiglie che avessero ottenuto l'iscrizione nel Libro d'oro della nobiltà italiana (registro ufficiale), mentre tutte le altre famiglie, o rami di famiglie, pur già elencate negli Elenchi nobiliari ufficiali a stampa, sarebbero state cancellate.

BIBLIOGRAFIA

MARC BLOCH, *La società feudale*, Einaudi, Torino, 1984.
GIORGIO CANSACCHI, *Predicati e titoli nobiliari*, in "Novissimo Digesto Italiano" Torino 1984, appendice v. V, p. 1133.
FRANCO CARDINI, *Un'eredità preziosa*, in SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA. GRAN PRIORATO DI LOMBARDIA E VENEZIA, *Lungo il tragitto crociato della vita*, Marsilio, Venezia 2000.
CLAUDIO DONATI, *L'idea di nobiltà in Italia: secoli XIV-XVIII*, Roma - Bari, 1988.
ENRICO GENTA, *Titoli nobiliari*, in AA. VV., "Enciclopedia del diritto", Varese 1992, vol. XLIV, pp. 674-684.
GIAN CARLO JOCTEAU, *Nobili e nobiltà nell'Italia unita*, Laterza (collana Quadrante Laterza), 1997.
CARLO MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato di diritto nobiliare italiano*, voll. 1-2-3, Milano 1961.
ANGELANTONIO SPAGNOLETTI, *Stati, aristocrazie ed Ordine di Malta nell'Italia moderna*, École française de Rome, Roma 1988.
PIER FELICE DEGLI UBERTI, *L'evoluzione del diritto nobiliare nel regno d'Italia e la sua "residualità" nella Repubblica italiana*, Famiglie Storiche d'Italia - Istituto Araldico Genealogico Italiano, 2014.
PIER FELICE DEGLI UBERTI, *Lo stemma nel XXI secolo: concessione, registrazione, riconoscimento e tutela presso le autorità araldiche del mondo*, Istituto Araldico Genealogico Italiano, 2013.